

ALL. 4


N. 3297

**STATI UNITI,
REGNO UNITO,
ITALIA e JUGOSLAVIA**

**Memorandum d'intesa (con allegati e scambio
di note) concernente il Territorio Libero di
Trieste firmato a Londra il 5 ottobre 1954**

Testo ufficiale in lingua inglese

Registrato dagli Stati Uniti d'America il 25 aprile 1956.



N. 3297 MEMORANDUM D'INTESA¹ FIRMATO A LONDRA IL 5.10.1954 FRA I GOVERNI D'ITALIA, DEL REGNO UNITO, DEGLI STATI UNITI E DI JUGOSLAVIA, CONCERNENTE IL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

1. Considerato che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le disposizioni del Trattato di pace con l'Italia² relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e governo militare nelle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato venne firmato non era stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, in quanto paesi principalmente interessati, si sono di recente consultati fra di loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all'attuale situazione insoddisfacente. In seguito a ciò, si sono messi d'accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.

2. Non appena il presente Memorandum d'intesa sarà stato siglato e le rettifiche alla linea di demarcazione da esso previste saranno state effettuate, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno termine al governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro forze armate dalla zona a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l'Amministrazione di

¹ Entrato in vigore con la firma del 5 ottobre 1954.

² N.U., *Treaty Series (Recueil des Traités des Nations Unies)*, voll. 49 e 50.

tale zona al governo italiano. I governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile sulla zona della quale avranno la responsabilità.

3. Le rettifiche della linea di demarcazione di cui al paragrafo 2 verranno eseguite in conformità con la carta di cui all'Allegato I.¹ Una demarcazione preliminare sarà realizzata da rappresentanti del Governo Militare Alleato e del Governo Militare jugoslavo non appena il presente Memorandum d'intesa sarà stato siglato e, in ogni caso, entro tre settimane dalla data della paraatura. I governi italiano e jugoslavo nomineranno immediatamente una Commissione di demarcazione con il compito di stabilire una più precisa determinazione della linea di demarcazione, in conformità della carta di cui all'Allegato I.

4. I Governi italiano e jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto speciale contenuto nell'Allegato II.²

5. Il Governo italiano s'impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in ottemperanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia.

6. I governi italiano e jugoslavo convengono di non intraprendere alcuna azione giudiziaria o amministrativa diretta a sottoporre a procedimenti o discriminazioni la persona o i beni di qualsiasi residente nelle zone che vengono sottoposte alla loro amministrazione civile in base al presente Memorandum d'intesa per passate attività politiche connesse con la soluzione del problema del Territorio Libero di Trieste.

7. I governi italiano e jugoslavo convengono di aprire negoziati entro un periodo di due mesi dalla paraatura del presente Memorandum d'intesa allo

¹ Cfr. inserto tra le pagg. 120 e 121 del presente volume.

² Cfr. pag. 104 del presente volume.

scopo di giungere prontamente ad un accordo che regoli il traffico locale e che comprenda facilitazioni per il movimento dei residenti nelle zone limitrofe, per terra e per mare, attraverso la linea di demarcazione, per normali attività commerciali e di altro genere nonché per i trasporti e le comunicazioni. Quest'accordo riguarderà Trieste e l'area adiacente. In attesa della conclusione del predetto accordo le autorità competenti, ciascuna per quanto le concerne, adotteranno misure appropriate allo scopo di facilitare il traffico frontaliero locale.

8. Per il periodo di un anno a partire dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa, le persone già residenti (*pertinenti*) nelle zone che ricadranno sotto l'amministrazione civile dell'Italia o della Jugoslavia saranno libere di farvi ritorno. Le persone che ritorneranno, così come quelle che vi abbiano già fatto ritorno, godranno degli stessi diritti degli altri residenti in tali zone. I loro beni e i loro averi saranno a loro disposizione, secondo la normativa in vigore, salvo che essi li abbiano nel frattempo alienati. Per un periodo di due anni dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa, le persone già residenti nell'una o nell'altra delle predette zone e che non intendono farvi ritorno e le persone ivi attualmente residenti le quali decidano, entro un anno dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa, di abbandonare tale residenza, avranno facoltà di trasferire i loro beni mobili e i loro fondi. Nessun diritto d'esportazione o di importazione o tassa di qualsiasi altra natura verrà imposto in relazione con il trasferimento di tali beni. Le somme derivanti dalla vendita dei beni delle persone - ovunque residenti - che entro due anni dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa abbiano deciso di alienare i propri beni mobili e immobili, saranno depositate in conti speciali presso le Banche nazionali d'Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra questi due conti sarà liquidato dai due Governi al termine del periodo di due anni. I Governi italiano e jugoslavo, ferma restando l'esecuzione immediata delle norme contenute nel presente

paragrafo, si impegnano a concludere un accordo dettagliato entro sei mesi dalla parafatura del presente Memorandum d'intesa.

9. Il presente Memorandum d'intesa verrà comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Londra, 5 ottobre 1954

L.E.T.

(Llewellyn E. THOMPSON)

M.B.

(Manlio BROSIO)

G.W.H.

(Geoffrey W. HARRISON)

V.V.

Vladimir VELEBIT

ALLEGATO II

STATUTO SPECIALE

Considerando che è intenzione comune del Governo italiano e del Governo jugoslavo di assicurare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione nelle zone che, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'intesa, ricadranno sotto la loro amministrazione, si conviene quanto segue:

1. Nell'amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10

dicembre 1948¹, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazione, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti nella predetta Dichiarazione.

2. Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone.

Questa parità implica che essi godranno:

- (a) dell'uguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili, nonché agli altri diritti dell'uomo e libertà fondamentali garantiti dall'art. 1;
- (b) di uguali diritti nel conseguimento e nell'esercizio di pubblici servizi, funzioni, professioni ed onori;
- (c) dell'uguaglianza di accesso agli uffici pubblici ed amministrativi; a tale riguardo le amministrazioni italiana e jugoslava saranno guidate dal principio di facilitare - rispettivamente - al gruppo etnico jugoslavo ed al gruppo etnico italiano sotto la loro amministrazione una equa rappresentanza nelle cariche amministrative e specialmente in quei campi, quali l'Ispettorato delle scuole, in cui gli interessi di tali abitanti sono particolarmente coinvolti;
- (d) dell'uguaglianza di trattamento nell'esercizio dei loro mestieri o professioni, nell'agricoltura, nel commercio, nell'industria o in ogni altro campo, nonché nell'organizzare e dirigere associazioni ed organismi economici per questo scopo. Tale uguaglianza di

¹ Nazioni Unite, *Official Records of the General Assembly, Third session, Part 1, Resolutions*, pag. 71.

trattamento riguarderà anche la tassazione. A questo riguardo, coloro che esercitano attualmente un mestiere o una professione e non possiedono il diploma o il certificato richiesto per l'esercizio di tale attività, avranno quattro anni di tempo dalla data della parafatura del presente Memorandum d'intesa per conseguire il necessario diploma o certificato. Ai predetti soggetti non verrà impedito l'esercizio del loro mestiere o professione in conseguenza della mancanza dei titoli richiesti, salvo che essi abbiano omesso di conseguirli nel predetto termine di quattro anni;

(e) dell'eguaglianza di trattamento nell'uso delle lingue come precisato al successivo articolo 5;

(f) dell'uguaglianza con gli altri cittadini nel settore dell'assistenza sociale e delle pensioni (indennità malattia, pensioni di vecchiaia e di invalidità, incluse le invalidità causate dalla guerra, e pensioni ai congiunti dei caduti in guerra).

3. L'incitamento all'odio nazionale e razziale nelle due zone è proibito e qualsiasi atto del genere sarà punito.

4. Il carattere etnico e il libero sviluppo culturale del gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e del gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno salvaguardati.

(a) essi avranno diritto ad una propria stampa nella lingua materna;

(b) le organizzazioni educative, culturali, sociali e sportive di entrambi i gruppi avranno libertà di funzionamento in conformità con le leggi in vigore. A tali organizzazioni sarà concesso un trattamento pari a quello accordato ad altre organizzazioni corrispondenti nelle loro rispettive zone specialmente per quanto concerne l'uso di edifici

pubblici, la radio e l'assistenza a carico di fondi pubblici; le autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare a tali organizzazioni il mantenimento delle stesse facilitazioni di cui godono ora, o di altre equivalenti;

- (c) ad entrambi i gruppi saranno concessi asili d'infanzia, scuole elementari, secondarie e professionali con insegnamento nella lingua materna. Tali scuole saranno conservate in tutte le località della zona amministrata dall'Italia dove vi siano giovani appartenenti al gruppo etnico jugoslavo, ed in tutte le località della zona amministrata dalla Jugoslavia dove vi siano giovani appartenenti al gruppo etnico italiano. I Governi italiano e jugoslavo convengono di conservare le scuole esistenti, secondo l'elenco allegato, e che sono destinate ai gruppi etnici delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. Essi si consulteranno nella Commissione mista di cui all'ultimo articolo del presente Statuto prima di chiudere una di dette scuole.

Dette scuole godranno di parità di trattamento con le altre scuole dello stesso tipo nelle zone amministrare rispettivamente dall'Italia e dalla Jugoslavia per quanto concerne l'assegnazione di libri di testo, di edifici e di altri mezzi materiali, nonché il numero e la posizione degli insegnanti e il riconoscimento dei titoli di studio. Le Autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare che l'insegnamento in tali scuole venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni.

Le autorità italiane e jugoslave promuoveranno prontamente le disposizioni giuridiche che possano rendersi necessarie affinché l'organizzazione permanente di tali scuole sia regolata in conformità con le disposizioni che precedono. Gli insegnanti di lingua italiana che

alla data della parafatura del presente Memorandum d'intesa prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dalla Jugoslavia e gli insegnanti di lingua slovena che alla stessa data prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dall'Italia non saranno rimossi dai loro posti perché non dispongono dei diplomi di abilitazione richiesti. Questa disposizione eccezionale non dovrà valere come precedente o essere invocata come applicabile ad altri casi all'infuori di quelli relativi alle categorie sopra specificate. Nel quadro delle leggi in vigore le autorità jugoslave e italiane faranno quanto ragionevolmente possibile per dare ai predetti insegnanti la opportunità, come previsto nel precedente articolo 2 (d), di conseguire il medesimo status del personale insegnante di ruolo. I programmi scolastici delle scuole sopra menzionate non dovranno essere di ostacolo al carattere nazionale degli alunni.

5. Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la propria lingua nei rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella stessa lingua da parte delle autorità; nelle risposte verbali, direttamente o tramite un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità.

Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti a questi gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali.

Nella zona sotto amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici e i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell'Autorità amministratrice, in quei distretti elettorali del Comune di Trieste e negli altri Comuni in cui gli appartenenti a detto gruppo etnico rappresentano un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione; nei Comuni della zona sotto amministrazione jugoslava, dove gli appartenenti al gruppo etnico italiano costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione, tali iscrizioni e nomi saranno in italiano, oltre che nella lingua dell'Autorità amministratrice.

6. Lo sviluppo economico della popolazione di etnia jugoslava nella zona amministrata dall'Italia e della popolazione di etnia italiana nella zona amministrata dalla Jugoslavia sarà assicurato senza discriminazione e con un'equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili.

7. Nessun cambiamento dovrebbe essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali nelle zone che ricadono sotto l'amministrazione civile dell'Italia e della Jugoslavia con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.

8. Verrà istituita una speciale Commissione mista italo-jugoslava con compiti di assistenza e consultazione sui problemi concernenti la protezione del gruppo etnico jugoslavo nella zona sotto amministrazione italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione jugoslava. La Commissione esaminerà inoltre i reclami e le questioni sollevate da soggetti appartenenti ai rispettivi gruppi etnici in merito all'esecuzione del presente Statuto.

I Governi italiano e jugoslavo faciliteranno le visite della predetta Commissione alle zone sotto la loro amministrazione e concederanno ogni agevolazione per la realizzazione dei suoi compiti.

I due Governi s'impegnano a negoziare immediatamente un regolamento particolareggiato in merito al funzionamento della Commissione.

Londra, 5 ottobre 1954.

MANLIO BROSIO

VLADIMIR VELEBIT

Elenco delle scuole esistenti

menzionate nell'articolo 4 (c) dell'Allegato II (Statuto Speciale) del Memorandum d'intesa.

1. Scuole slovene attualmente in funzione nella zona che ricade sotto l'amministrazione dell'Italia in base al Memorandum d'intesa.

1. Asili infantili

a) Municipio di Trieste:

Barcola,
San Giovanni,
Servola,
Longera,
Trebiciano,
S. Croce,
Gretta (via S. Fortunato 1),

San Giacomo,
San Saba,
Basovizza,
Villa Opicina,
Prosecco;